

Alessandro Barbero  
***La venalità degli uffici nello stato sabauda. L'esempio del vicariato di  
Torino (1360-1536)***

[A stampa in A. Barbero, G. Tocci, *Amministrazione e giustizia nell'Italia del Nord fra Trecento e Settecento: casi di studio*, a cura di L. Marini, Bologna 1994, pp. 11-40; e in "Studi Veneziani", XXVIII (1994), pp. 17-44 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

## Introduzione

Il vicario di Torino, istituito in luogo del podestà comunale quando la città si sottomise ai Savoia, nel 1280, e abolito definitivamente soltanto con le riforme di Carlo Alberto, rappresentò per oltre mezzo millennio l'autorità sabauda in città; le fonti seriali di cui disponiamo, prime fra tutte i volumi di Ordinati del consiglio comunale, consentono di ricostruire la serie dei titolari, anno per anno, dalla metà del Trecento alla metà dell'Ottocento, senza altre lacune se non quelle provocate dalla mancata conservazione di qualche volume<sup>1</sup>. I compiti del vicario nel periodo tardomedievale sono indicativi della condizione di comune ad autonomia limitata, propria di Torino nel quadro della dominazione sabauda. Il vicario detiene il potere esecutivo, assume e paga la "familia" degli sbirri, assicura per mezzo loro il mantenimento dell'ordine pubblico e la cattura dei malfattori, ascolta e decide con la collaborazione di un giudice le cause civili e criminali; in caso di guerra, è responsabile del castello di Porta Fibellona e più in generale della difesa della città; sul piano politico incarna la sovranità del principe, di cui all'occorrenza comunica alla città gli ordini o i desideri, e autorizza le riunioni del consiglio comunale, che non può riunirsi senza la sua presenza o quella di un suo collaboratore.

A partire dal 1420 le competenze del vicario divengono ancora più estese. Poco più di un anno prima era morto l'ultimo principe d'Acaia, e Torino, che fino allora aveva fatto parte dell'appannaggio costituito per questo ramo cadetto della dinastia sabauda, era stata annessa al ducato. Nell'intento dichiarato di assimilare il funzionamento del vicariato a quello di una castellania savoiarda, Amedeo VIII ordinò al vicario di assumere anche le funzioni riservate in precedenza a un altro ufficiale, il clavario, affidandogli la responsabilità di tutto ciò che aveva in qualche modo a che fare con la gestione finanziaria della circoscrizione. Spettò al vicario, d'ora in poi, riscuotere i proventi della giustizia; assicurare la gestione dei mulini, delle acque e dei prati appartenenti al principe; provvedere alla manutenzione del castello, dei fossati, dei mulini; pagare le spese e i salari, compreso il proprio, e redigere ogni anno i rotoli con il minuzioso rendiconto di tutte le entrate e uscite, da sottoporre alla Camera dei Conti<sup>2</sup>.

Nelle pagine che seguono analizzeremo i criteri con cui il principe sceglieva i detentori dell'ufficio, e soprattutto la parte svolta dal denaro nella loro nomina, mettendo in rapporto i progressi della venalità con la congiuntura politica ed economica attraversata dai domini sabaudi. Conviene precisare che il concetto di venalità degli uffici sarà qui impiegato in un'accezione alquanto allargata, più ampia, in ogni caso, di quella proposta da Roland Mousnier. Nel periodo da noi considerato, infatti, la venalità degli uffici non si manifesta mai in Piemonte come una vera e

---

<sup>1</sup> Cfr. il repertorio pubblicato col titolo *L'amministrazione civica: funzionari sabaudi e ufficiali comunali*, a cura di S.A. Benedetto, M.T. Bonardi, R. Rocca, in A.V., *Il Palazzo di Città a Torino*, Torino 1987, II, pp. 269-341. Nelle note che seguono si farà uso delle seguenti abbreviazioni: AST = Archivio di Stato di Torino; ACT = Archivio Storico del Comune di Torino; CC = AST, Sezioni Riunite, Inv. 351-353, Conti delle Castellanie; CCT = AST, Sezioni Riunite, Inv. 353, Art. 75, Conti dei Clavari, Castellani e Vicari di Torino; TG = AST, Sezioni Riunite, Inv. 16, Conti della Tesoreria Generale; Ord. = Ordinati del Consiglio Comunale di Torino; PD = AST, Sezione I, Protocolli Ducali; PC = AST, Sezione I, Protocolli Camerali.

<sup>2</sup> Le disposizioni di Amedeo VIII, in data 20 luglio 1420, sono trascritte in CCT, rot. 73: "cumque vicarius et castellanus noster predictus onus recepte reddictuum, proventium et aliorum iurium nobis in predictis vicariatu et castellania nostris spectancium hactenus non habuerit nec haberet, sed huiusmodi receptam exercuerit quidam alius officarius noster vocatus clavarius dicti loci Thaurini, et prout fuimus et sumus protinus informati predicta recepta melius posset exerceri et iura nostra perquiri et conservari cum minori onere et dampno nostro et subditorum nostrorum per prefactum vicarium et castellanum quam per dictum clavarium", il duca delibera che i due uffici siano d'ora in poi unificati, "iuxta morem et stilum castellanorum nostrorum Sabaudie".

propria vendita, in cambio di un prezzo ufficialmente stabilito, e in modo tale che l'acquirente possa considerarsi proprietario dell'ufficio a titolo vitalizio, se non addirittura ereditario; la forma in cui il fenomeno si presenta più comunemente è la prestanza sull'ufficio, richiesta al titolare al momento di prendere possesso della carica<sup>3</sup>. Solo in momenti di grave crisi politica e finanziaria, come quella che investirà il ducato fra il 1451 e il 1536, faranno la loro comparsa forme più avanzate di venalità; anche allora, tuttavia, l'esigenza di far fruttare il più possibile gli uffici non si tradurrà nella loro vendita, ma solamente nel ricorso all'appalto a termine - a una prassi, cioè, di uso corrente da secoli nel regno di Francia, almeno per quanto riguarda la riscossione delle entrate regie, ma virtualmente ignota fino a quel momento nel ducato.

In un caso come nell'altro, si tratta di pratiche che secondo il Mousnier non configurano una vera e propria venalità degli uffici; lo studioso francese nega anzi il nome stesso di ufficio a quelle funzioni che, consistendo prevalentemente nella riscossione di entrate, potevano essere date in appalto, e restringe il concetto di venalità alla cessione vitalizia o ereditaria di uffici regolarmente stipendiati<sup>4</sup>. Non sembra, tuttavia, che questa distinzione possa essere applicata al nostro caso: essa infatti è suggerita dalle peculiarità della situazione francese, dove l'appalto delle entrate fiscali precede la creazione stessa degli uffici, che può anzi essere considerata come una reazione contro gli abusi derivanti dall'appalto. In Francia quest'ultimo, non che acquisire maggior diffusione nel corso del Quattrocento, risulta addirittura in via di arretramento davanti all'ufficio stipendiato, percepito come una novità che consente al principe un maggior controllo sui propri redditi; benché poi, all'inizio del Cinquecento, la definitiva affermazione degli uffici stipendiati apra immediatamente la via alla vendita dei medesimi<sup>5</sup>.

Si comprende dunque che al Mousnier l'appalto, ch'egli intende essenzialmente come appalto di entrate da riscuotere, appaia cosa ben diversa, e anzi in qualche modo opposta, alla vendita degli uffici. Ma nel ducato sabauda, dove ufficiali come il vicario di Torino sono incaricati tanto di riscuotere le entrate quanto di amministrare il territorio, e risultano stipendiati già dalla fine del Duecento, la distinzione proposta dal Mousnier appare fuori luogo. La prestanza sull'ufficio, e soprattutto l'appalto a termine, che come vedremo riduce fortemente il controllo esercitato dalla Camera dei Conti sulla riscossione delle entrate, rappresentano senz'altro forme di alienazione, seppur parziale, degli uffici in cui si articolava da secoli l'amministrazione ducale, e soprattutto costringono il duca a rinunciare a qualsiasi criterio politico nella scelta dei suoi ufficiali, accontentandosi di nominare il miglior offerente. La comparsa di queste pratiche può dunque essere considerata a buon diritto come un progresso della venalità; che d'altronde anche sotto l'Antico regime non conoscerà mai, nello stato sabauda, forme così esplicite come quelle invalse nel regno di Francia<sup>6</sup>.

## 1. Vicari e luogotenenti fino al tempo di Amedeo VIII

Sotto gli ultimi principi d'Acaia, e poi durante il lungo regno di Amedeo VIII, il profilo dei vicari appare sostanzialmente omogeneo. Non solo sono sempre nobili, una qualifica che a dire il vero si attribuiva piuttosto generosamente in quegli anni, ma provengono quasi sempre dalla grande

---

<sup>3</sup> Ancora nel Seicento la prestanza sull'ufficio rappresenterà nel ducato sabauda la forma più consueta di venalità: E. Stumpo, *Finanza e stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma 1979. Recentemente, Guido Castelnuovo ha dimostrato che tali pratiche erano universalmente diffuse nell'amministrazione sabauda già alla fine del Trecento: cfr. A. Barbero - G. Castelnuovo, *Governare un ducato. L'amministrazione sabauda nel tardo medioevo*, in "Società e Storia", 57 (1992), pp. 486-492, e soprattutto G. Castelnuovo, *L'amministrazione sabauda e la nobiltà del Vaud fra la metà del Trecento e la metà del Quattrocento (1359-1451)*, tesi di dottorato discussa nel giugno 1992, di prossima pubblicazione. Per un termine di confronto cfr. ad esempio J. Kerhervé, *L'état breton aux 14e et 15e siècles*, Paris 1987, p. 772.

<sup>4</sup> R. Mousnier, *La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII*, Paris 1971<sup>2</sup>, pp. 7-8.

<sup>5</sup> Cfr. B. Guenée, *Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age (vers 1380-vers 1550)*, Paris 1963, pp. 154-166.

<sup>6</sup> Nonché in altri stati italiani, come ad esempio il vicereame di Napoli: cfr. V.I. Comparato, *Uffici e società a Napoli (1600-1647)*, Firenze 1974. Sulla venalità degli uffici nel Piemonte d'antico regime cfr., oltre a Stumpo, op. cit., pp. 156-235, le considerazioni di C. Rosso, *Una burocrazia di antico regime: i Segretari di Stato dei duchi di Savoia*, Torino 1992, pp. 195-196 e n., 248-252.

nobiltà rurale, sono padroni di castelli e detentori di giurisdizioni: qualità quest'ultima che al contrario della pura e semplice qualifica nobiliare identifica con precisione, in Piemonte come in Savoia, la cerchia delle famiglie dominanti. Sono sempre, s'intende, nobili del paese, vassalli diretti del principe, con la sola eccezione dell'astigiano Perino Malabaila, che tenne il vicariato più a lungo di chiunque altro, dal 1380 al 1397; costui, peraltro, si era guadagnato la fiducia del principe d'Acaia servendolo con successo come capitano di ventura<sup>7</sup>. Sono in pari tempo funzionari di professione: uomini cioè che in modo sistematico, nel corso della loro vita, detengono uffici per conto del principe, e che di solito occupano contemporaneamente diversi incarichi, tutti stipendiati. Così, ad esempio, Henri de Colombier, consigliere di Amedeo VIII e spesso incaricato di importanti ambascerie, opera per molti anni come capitano di Piemonte, e proprio per consolidare la sua autorità di luogotenente generale del duca al di qua dei monti è nominato vicario di Torino nel 1419, subito dopo l'annessione del principato d'Acaia; pur continuando nel frattempo a esercitare l'ufficio di castellano in diverse circoscrizioni del Vaud, suo paese natale<sup>8</sup>.

A questa data, nessun elemento di venalità parrebbe ancora essersi introdotto nella procedura di nomina degli ufficiali. Formalmente tutti i vicari assumono l'incarico alle medesime condizioni, giurando di esercitare "bene et fideliter" l'ufficio loro affidato, e con uno stipendio oscillante fra i 150 e i 300 fiorini all'anno, ridotti però a soli 25 nel 1430, per ragioni di economia<sup>9</sup>. Le loro lettere di nomina sono sempre per la durata di un solo anno "et ultra, quamdiu benefecerit seu nobis placuerit", e sebbene quasi tutti i vicari durino in carica almeno tre o quattro anni, e alcuni molto di più, appare evidente che il principe si riserva il diritto di sostituirli in qualsiasi momento. Si tratta insomma di funzionari stipendiati, tenuti a render conto della loro amministrazione fino all'ultimo grosso, e amovibili a piacere del principe; un profilo che sembra escludere ogni elemento di venalità.

Senonché in molti casi risulta che i vicari erano creditori al principe di somme cospicue. Perino Malabaila era in carica ormai da sei anni quando, nel 1386, Amedeo d'Acaia riconobbe di dovergli 2368 fiorini, e chiese al comune di Torino di pagarli, anticipandoli sui futuri sussidi; tutto lascia pensare che proprio in virtù del suo credito, il cui ammontare pare toccasse in origine i 3000

---

<sup>7</sup> Per gli estremi cronologici del vicariato di Perino Malabaila cfr. ACT, Ord., vol. 21 f. 81v, vol. 38 f. 1r, nonché CCT, rot. 45-53; per la sua attività come capitano di ventura, F. Saraceno, *Regesto dei principi d'Acaia 1295-1418 tratto dai conti di tesoreria*, in "Miscellanea di Storia Italiana", XX (1882), pp. 152, 173-4, 229; F. Gabotto, *L'età del Conte Verde in Piemonte secondo nuovi documenti (1350-1383)*, Torino 1894, pp. 194-6, 257 sg.; PD 63 ff. 20-21.

<sup>8</sup> Henri de Colombier è menzionato come "potestatem habens pro Domino ultra montes" almeno dal 1405 (Saraceno, op. cit., p. 220); per l'assunzione del vicariato di Torino nel 1419, CCT, rot. 73; su di lui cfr. L. Marini, *Savoïardi e Piemontesi nello stato sabauda (1418-1601)*, Roma 1962, pp. 16-23. Che i vicari si possano considerare ufficiali di professione, nel senso indicato nel testo, appare evidente considerando la successione degli uffici da loro occupati. Brienzo di Romagnano, castellano di Cavallermaggiore dal 1399 al 1401 (CC, Cavallermaggiore, rot. 51), è vicario di Torino dal 1403 al 1407 (ACT, Ord., vol. 44 f. 52r, vol. 48 f. 31r), poi mastro della Camera dei Conti nel 1417 (CCT, rot. 68), e castellano di Diano d'Alba dal 1417 al 1420 (PD 69 f. 428; CC, Diano, rot. 1). Jehan de Compey, castellano di Miradolo dal 1420 al 1423 (CC, Miradolo, rot. 40-42), è contemporaneamente vicario di Torino (dal 1422 al 1430: CCT, rot. 76-80) e castellano di Pinerolo (dal 1422 al 1426: CC, Pinerolo, rot. 73-75). Giovanni di Bellacomba è castellano di Pinerolo dal 1427 al 1430 (CC, Pinerolo, rot. 77-79), vicario di Torino dal 1430 al 1433 (CCT, rot. 81-82), poi castellano di Chambéry nel 1434-5 (AST, Inv. 50) e castellano di Settimo dal 1437 al 1441 (CC, Settimo, rot. 4-5). Pietro dei signori di Rivalta, vicario di Torino dal 1433 al 1437 (CCT, rot. 83-86), diviene in seguito castellano di Cirié dal 1437 al 1442 (CC, Cirié, rot. 65-69), infine castellano di Susa dal 1447 (PD 92 f. 6). Amé de Chignin compare dapprima come procuratore del castellano di Avigliana e vicebalivo di Val di Susa e Canavese, dal 1426 al 1430, poi occupa in prima persona l'ufficio di balivo di Val di Susa e castellano di Avigliana, dal 1430 al 1437; infine passa a quello di vicario di Torino, che tiene dal 1437 al 1446 (CCT, rot. 87-91bis; CC, Avigliana, rotoli 84-96; L. Vaccarone, *Notizie desunte dai conti della Tesoreria generale*, ms. presso AST, Sezioni Riunite).

<sup>9</sup> Il salario del vicario era di 300 fiorini quando, nel 1380, Perino Malabaila assunse l'incarico (ACT, Ord., vol. 21 f. 81v), ma scese poi a 150 fiorini e rimase a questo livello fino al 1398, data in cui, entrando in ufficio per la seconda volta Filippo di Collegno, venne riportato a 300 fiorini (ACT, Ord., vol. 39 f. 5r). Nei primi anni del Quattrocento il salario fu abbassato a 200 fiorini, e tale rimase fino al 1430, quando Giovanni di Bellacomba, assumendo l'ufficio durante la luogotenenza cismontana di Amedeo principe di Piemonte, dovette accontentarsi di un salario di soli 25 fiorini, "ad tantum per dominum et prefatum dominum principem novissime limitato" (CCT, rot. 81). Si noti che il salario risulta a volte pagato in natura: un frammento di conto, conservato in CCT, mazzo 35, registra la consegna al vicario Perino Malabaila di 16 moggi e 4 staia di frumento, 3 moggi e 1 staio di segala, 2 staia di mistura grossa, 1 staio di fave, 50 rubbi e 14 libbre di canapa, "in exoneracione salarii sui vicariatus predicti".

fiorini, il Malabaila avesse a suo tempo ottenuto l'ufficio di vicario<sup>10</sup>. Ancor più chiaro è il caso di Filippo di Savoia signore di Collegno, che aveva già tenuto l'ufficio dal 1375 al 1380, e che venne chiamato a succedere al Malabaila con lettere di nomina del 2 gennaio 1398; lo stesso giorno prestò al principe 1005 fiorini in scudi d'oro del re, che non gli erano ancora stati rimborsati quando lasciò l'ufficio, cinque anni dopo. In quell'occasione infatti il nuovo principe Ludovico riconobbe di dovere al Collegno la somma da lui prestata a suo tempo al fratello, somma che a causa della rivalutazione dello scudo valeva ora 1240 fiorini e 7 grossi, cui andavano aggiunti 557 fiorini per resto del suo salario e delle spese da lui sostenute nell'esercizio della carica; e gli assegnò la restituzione sul censo di 100 fiorini pagato ogni anno al principe dalla città di Torino<sup>11</sup>.

Appare insomma evidente che in più di un caso l'ufficio era attribuito come immediata contropartita di un prestito concesso al principe, e garanzia della sua restituzione. Sotto questo aspetto, la situazione torinese è uno specchio fedele di ciò che accadeva nell'insieme dei domini sabaudi, dove proprio negli ultimi anni del Trecento il crescente bisogno di denaro sembra aver generalizzato l'abitudine di chiedere prestiti a coloro che assumevano uffici. Nel 1391 il conte Amedeo VII richiese un sussidio in denaro a diverse comunità, con lo scopo dichiarato di saldare una volta per tutte gli innumerevoli debiti che gravavano sulla sua amministrazione. La misura, affermava il conte, sarebbe stata certamente bene accolta dai sudditi, dal momento che la spirale del debito si ripercuoteva immediatamente sull'onestà e l'efficienza degli ufficiali, "ex eo videlicet quod officia nostri Sabaudie comitatus sunt pro tantis financiarum quantitibus obligata". L'abitudine di impegnare gli uffici ai creditori del principe, in garanzia del futuro rimborso, era ormai così generalizzata che negli ultimi tempi nessun ufficiale poteva prendere possesso della sua carica senza un previo esborso di denaro, e su questi "mutua super officiis" le finanze comitali facevano affidamento quanto e forse più che sulle entrate ordinarie. Il risultato, osservava Amedeo, era purtroppo il moltiplicarsi delle malversazioni: "nam quicumque baillivi, iudices, castellani et alii officiorum rectores, inspicientes quod super dictis officiis suas pecunias nobis aut nostris predecessoribus mutuo tradiderunt, die et nocte curant et excogitant incessanter quod lucra pro dictis eorum pecuniis eis proveniant"<sup>12</sup>.

Nonostante l'allarme di Amedeo VII, l'abitudine di far denaro prendendolo in prestito dagli ufficiali non scomparve neppure sotto il lungo e prospero regno del suo successore Amedeo VIII. Il 2 luglio 1422 il duca nominò vicario e clavario di Torino Jehan de Compey, che giurò di esercitare fedelmente l'incarico "per se vel per alium eius ydoneum locumtenentem"; lo stesso giorno il duca si fece prestare dal nuovo vicario 200 fiorini "super dictis officiis", e poi altri 250, garantendoli sui redditi del vicariato e impegnandosi a non rimuovere il Compey dall'ufficio fino all'integrale restituzione della somma. Concessione, quest'ultima, assai grave, e indicativa delle conseguenze che la prassi dei "mutua super officiis" produceva di fatto sul buon funzionamento dell'amministrazione: poiché il duca si privava in tal modo della facoltà di rimuovere a suo piacimento un ufficiale, acconsentendo espressamente a prolungarne il mandato fino al saldo del suo credito<sup>13</sup>.

La venalità dunque era ben familiare, fra Tre e Quattrocento, agli ufficiali del duca di Savoia; ma soltanto nella forma della prestanza garantita sull'ufficio. Anche sulla natura di tale garanzia occorre del resto intendersi, poiché se è indubbio che l'ufficio costituiva una forma di contropartita

---

<sup>10</sup> ACT, Ord., vol. 27 f. 7v; cfr. la quietanza del Malabaila in ACT, n. 4391. Per l'ammontare originario del debito cfr. L. Cibrario, *Storia di Torino*, Torino 1846, p. 426.

<sup>11</sup> ACT, Ord., vol. 44 f. 52r. Sul rapporto fra il fiorino, inteso come moneta di conto del valore costante di 12 grossi, e lo scudo cfr. le tabelle pubblicate da D. Promis, *Monete dei Reali di Savoia*, Torino 1841.

<sup>12</sup> Le lettere indirizzate al comune di Aosta sono pubblicate in *Le Livre Rouge de la cité d'Aoste*, a cura di M.A. Letey-Ventilatici, Torino 1956, pp. 12-17.

<sup>13</sup> CCT, rot. 76. Già Amedeo VII aveva lamentato l'impossibilità di rimuovere gli ufficiali a tempo debito, in conseguenza dei crediti che essi potevano vantare, "taliter quod ipsos ab eis amovere et alios in ipsis officiis constituere, licet nobis et subditis nostris essent utiles atque grati, non poteramus donec dictis officariis solvimus quantitates sibi ut supra per nos debitas super officiis antedictis" (E. Dullin, *Les châtelains dans les domaines de la Maison de Savoie en deçà des Alpes*, Grenoble 1911, p. 43 n.); ma Guido Castelnuovo cita diversi esempi che testimoniano la maggior diffusione del fenomeno al tempo di Amedeo VIII: PD 69, ff. 292-4; E. Cornaz, *Humbert le Bâtard de Savoie (1377-1443)*, in Id., *Mélanges*, Lausanne 1946, doc. 4.

per il creditore, è altresì vero che solo raramente questi otteneva un diritto sulle entrate, così da estinguere progressivamente il proprio credito: ché anzi, come nel caso del Collegno, accadeva spesso agli ufficiali di anticipare denaro di tasca propria, e di lasciare l'ufficio con un credito ancor più consistente di quando vi erano entrati. Il vicario, insomma, non era in alcun modo il proprietario dell'ufficio, ma restava a tutti gli effetti un funzionario salariato, tenuto a presentare ogni anno i conti della sua amministrazione: l'ufficio costituiva semplicemente un pegno della futura restituzione, e al tempo stesso un risarcimento per la lentezza di quest'ultima.

Accanto a queste embrionali manifestazioni di venalità pubblica occorre altresì verificare se non esistessero nel ducato sabauda forme di venalità privata degli uffici. Severe ordinanze, ripetute ancora negli Statuti del 1430, proibivano agli ufficiali di appaltare o accensare a qualunque titolo l'ufficio o i suoi proventi; la frequenza con cui tali disposizioni erano ribadite induce a credere che nella pratica i titolari usassero trafficare con gli uffici, appaltandoli o rivendendoli all'occasione al miglior offerente<sup>14</sup>. Il vicario di Torino, tuttavia, era tenuto alla scadenza del mandato a render conto della sua amministrazione alla Camera dei Conti, e i rotoli da lui inviati a Chambéry dovevano obbligatoriamente riportare gli estremi delle patenti di nomina; sicché una vera e propria alienazione privata della carica, com'era verosimilmente praticata dai titolari di uffici minori, era senz'altro da escludere. Se forme di venalità privata si manifestarono, nonostante tutto, nella gestione dell'ufficio ciò poté avvenire esclusivamente attraverso la figura del luogotenente.

Il cumulo degli uffici, infatti, rendeva inevitabile che il vicario si servisse di un luogotenente, o vicevicario, in grado di sostituirlo durante le sue prolungate assenze; e non c'è dubbio che in qualche caso costui si assumeva, assai più del titolare, il carico effettivo dell'ufficio. Amedeo Malingri, favorito del principe d'Acaia, consigliere e "maître d'hôtel", vicario di Torino dal 1407 al 1419, era solito lasciare la gestione quotidiana dell'ufficio nelle mani del suo luogotenente Giustino Guasco, comparando personalmente in città solo quando si rendeva necessario comunicare direttive importanti del principe, o organizzare la difesa militare; e nel corso degli anni il Guasco divenne così indispensabile da conservare la luogotenenza anche quando, annessa la città al ducato, il vicariato fu assunto da Henri de Colombier<sup>15</sup>.

La nomina del luogotenente era sempre il frutto di un accordo puramente privato col vicario, che sceglieva non di rado un figlio, un fratello o comunque un parente; non si può tuttavia escludere che qualche volta l'incarico fosse affidato, a modo di compensazione, a un creditore del titolare<sup>16</sup>. Sotto il regime del Malingri e del suo luogotenente Guasco, il salario del vicario risulta pagato

---

<sup>14</sup> Gli statuti ordinavano nel 1389 "que nul officier non accensoit son office" (C. Nani, *Gli statuti di Amedeo VI conte di Savoia*, in "Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino", 34 (1883), p. 211), ripetevano nel 1403 "quod nullus ballivus vel castellanus, clericus curie vel alius officarius possit officium suum cuiquam accensare, sub pena privacionis officii" (G.C. Buraggi, *Gli statuti di Amedeo VIII del 31 luglio 1403*, in "Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino", 52 (1940), p. 19), infine proibivano nel 1430 a tutti gli ufficiali "sua officia aut eorum proventus accensare, amodiare aut ad firmam vel pensionem annuam dare" (*Decreta Sabaudiae Ducalia*, Augustae Taurinorum 1477, f. 64).

<sup>15</sup> Sul Malingri cfr. Saraceno, op. cit., pp. 238 n., 333; A. Tallone, *Parlamento sabauda*, Bologna 1928-1946, II, pp. 197n., 296. Il 7 settembre 1412 il Malingri ricevette l'investitura di Bagnolo da parte del principe d'Acaia: AST, Sezioni Riunite, Indici dei feudi, vol. 287 f. 8v. Sulla luogotenenza del Guasco, in precedenza dal 1401 al 1405 clavario di Torino, cfr. CCT, rot. 55-73.

<sup>16</sup> La scelta di un parente come luogotenente è praticata sistematicamente dai vicari di origine piemontese, e soltanto da loro, segno vuoi di una vocazione professionale che coinvolgeva l'intero gruppo familiare, vuoi semplicemente del fatto che per un vicario originario del luogo era più facile aver sottomano dei parenti da impiegare come collaboratori. Nel 1375, Filippo di Savoia signore di Collegno (figlio di Lantelmo bastardo di Savoia, a sua volta figlio di Filippo di Savoia principe d'Acaia) presenta come vicevicario il fratello Amedeo (ACT, Ord. vol. 17 f. 202v) e più tardi all'occasione si fa sostituire dal figlio Antonio (Tallone, op. cit., II, p. 188 sg.). Nel 1380 Perino Malabaila nomina suo "miles" e "vicevicarius" il nobile Vespa Malabaila (ACT, Ord., vol. 21 f. 81v) e più tardi Gambino Malabaila (vol. 30 f. 94r). Nel 1403 Brienzo di Romagnano entra in carica insieme a Giorgino di Romagnano "miles" ovvero "vicevicarius" (vol. 44 f. 55r), all'occasione sostituito dal fratello Costanzo (f. 64v). Nel 1434 il vicario Pietro dei signori di Rivalta nomina "ad officium cavalarie" il suo consanguineo Nicolò (ACT, Ord., vol. 68 f. 58v). Nel 1446 Giacomo di Valperga impiega come sostituto Marco di Valperga (CCT, rot. 93), in precedenza vicecastellano di Susa per conto del medesimo Giacomo (CC, Susa, rot. 119-122). Per contro l'assegnazione della luogotenenza a un creditore del vicario non è documentata con certezza nel caso torinese; ma cfr. per altre castellanie gli esempi segnalati da Guido Castelnuovo, PC 98 f. 14 e PD 70 f. 49.

direttamente al sostituto, sicché appare verosimile che quest'ultimo avesse anticipato una somma al titolare al momento di assumere l'incarico, non diversamente da ciò che il vicario faceva di solito nei confronti del principe. E' vero peraltro che dopo l'annessione del principato d'Acaia e la destituzione del Malingri non s'incontrano più, sotto il governo di Amedeo VIII, casi paragonabili a questo, e che il salario figura d'ora in poi sempre pagato nelle mani del vicario: sicché il rapporto che intercorre fra titolare e luogotenente non può più in alcun modo essere assimilato a un appalto o, peggio, a un'alienazione privata dell'ufficio.

La situazione sabauda resta insomma ben diversa da quella prevalente nel regno di Francia, dove, come lamenta nel 1413 l'"Ordonnance cabochienne", principi e cortigiani richiedono uffici "combien qu'ilz n'ayent intencion de iceulx tenir ne exercer en leurs propres personnes, mais y pourveoir à leurs amis et serviteurs, ou les vendre à leur prouffit"<sup>17</sup>. Nel ducato le forme di venalità privata che possono manifestarsi nella nomina del luogotenente non si traducono in una rinuncia all'ufficio da parte del titolare: anche quei vicari cui accade più spesso di essere chiamati altrove a causa di molteplici impegni presiedono comunque più volte all'anno il consiglio comunale, mentre a chi non cumula altre cariche avviene di presiederlo, alternandosi col luogotenente e col giudice, anche diverse volte al mese. Inoltre, e questo è ciò che più conta, il vicario si assume sempre la piena responsabilità politica dell'ufficio, nonché, a partire dal 1420, la responsabilità economica dell'amministrazione, dei cui conti è chiamato a rispondere personalmente - benché sia spesso il luogotenente, munito di regolare procura, a fare ogni due o tre anni il viaggio di Chambéry, per consegnare il rotolo dei conti nelle mani degli uditori.

## 2. La comparsa dell'appalto nell'età di Ludovico e di Iolanda

Il sistema fin qui descritto era destinato a conoscere una decisiva involuzione sotto il successore di Amedeo VIII, Ludovico, al potere dal 1440 al 1465, e poi sotto il malato Amedeo IX, e ancor più durante la reggenza di Iolanda, durata dal 1469 al 1478; in concomitanza, cioè, con una fase di acuta debolezza politica e finanziaria del ducato. Il primo segnale di mutamento rispetto alle abitudini di Amedeo VIII è la disponibilità, manifestata da Ludovico e poi da Iolanda, a concedere gratuitamente gli uffici per ricompensare i propri favoriti, senza ricavarne, diversamente da quanto accadeva in passato, alcun vantaggio economico. I cronisti coevi concordano nell'attribuire le disgrazie di Ludovico al favore che il duca dimostrava ai cortigiani ciprioti giunti al seguito di sua moglie Anna di Cipro; e proprio uno di costoro, l'"egregius vir Perinus de Antiocha de Chipro", scudiero della duchessa, si vide regalare nel 1447 l'ufficio di vicario di Torino, che avrebbe tenuto fino al 1465<sup>18</sup>.

Formalmente, in verità, nulla era cambiato: Perrin d'Antioche assumeva l'incarico prestando lo stesso giuramento dei suoi predecessori, e s'impegnava a render conto al duca della sua amministrazione allo scadere del mandato. Ma fino a quel momento i vicari erano stati scelti per la loro competenza politica e militare, oltre che per la disponibilità a prestare all'occasione qualche centinaio di fiorini; e pur facendo largo uso di luogotenenti avevano sempre preso in mano di persona, quando gli altri impegni lo consentivano, il governo loro affidato. Perrin d'Antioche era invece un cortigiano, e non aveva alcuna intenzione di abbandonare il solo luogo da cui dipendeva la sua fortuna, cioè la corte; perciò lasciò l'ufficio interamente nelle mani dei suoi luogotenenti, e non si curò mai di metter piede nella città che formalmente gli era affidata, o di presiedere di persona le riunioni del consiglio comunale.

Con lui si assiste per la prima volta all'assegnazione del vicariato a un cortigiano assenteista; e tale, si badi, non perché impegnato in troppi altri uffici, ma perché ben deciso a considerare l'ufficio esclusivamente come una fonte di reddito e di prestigio, anziché come un impegno personale. Pochi giorni dopo la nomina, Perrin d'Antioche dichiarava esplicitamente la sua intenzione di rinunciare all'esercizio effettivo della carica, "circha servicia prelibati domini nostri impeditus, non

---

<sup>17</sup> Cit. da P. Lewis, *La France à la fin du Moyen Age*, Paris 1977, p. 200. Nella stessa occasione si condannano i funzionari "qui ont acoustumé de vendre iceulx offices et par ce les délaissier à autres personnes et en prendre prouffit par tltre de vendicion et autrement, pourquoy ceulx qui les achatent ou autrement en baillent prouffit, en sont plus enclins et curieux de eulx faire payer excessivement".

<sup>18</sup> Perrin d'Antioche risulta già in carica il 28 settembre 1447 (ACT, Ord., vol. 71 f. 100v).

vallens in dicto officio superesse nec id personaliter exercere”; e avrebbe mantenuto fede fino all’ultimo a quel proposito. Invano la novità fu denunciata dal consiglio comunale di Torino, che negli anni seguenti avrebbe rivolto al vicario appelli inascoltati, implorandolo “si possibile sibi foret, quod vellet residenciam suam facere in civitate Thaurini”<sup>19</sup>.

L’attribuzione del vicariato a Perrin d’Antioche segna dunque un mutamento significativo nella logica che presiedeva alla nomina degli ufficiali. Al tempo di Ludovico, come poi al tempo di Iolanda, il potere del duca, minacciato dall’insubordinazione dei principi del sangue e delle fazioni nobiliari a loro fedeli, si fondava assai più che in passato sulla fedeltà incondizionata di una clientela di favoriti; e la concessione di uffici rappresentava il modo più semplice per ricompensare quella fedeltà. Il successore di Ludovico, Amedeo IX, spazzò bensì via i favoriti ciprioti, ma li sostituì con i propri, e con quelli della moglie Iolanda: Perrin d’Antioche perse il vicariato di Torino pochi mesi dopo la morte del duca Ludovico, ma i suoi successori continuarono a essere investiti dell’ufficio soltanto di nome, lasciando interamente nelle mani dei luogotenenti il governo della città<sup>20</sup>.

Fra i due usi che un principe spregiudicato poteva fare degli uffici, e cioè venderli per denaro, oppure impiegarli come mezzo per ricompensare senza spesa i suoi fedeli, i duchi di Savoia dopo la metà del Quattrocento scelgono dunque senza esitazione il secondo. Ciò non significa tuttavia che la venalità degli uffici compia allora un passo indietro; ma soltanto che essa muta sede, intervenendo piuttosto nella nomina di chi, di fatto, esercita davvero l’ufficio, ed ha ogni probabilità di cavarne guadagni più o meno leciti, ovvero il luogotenente. A partire dal regno di Ludovico, costui non si configura più come un dipendente del vicario, o tutt’al più come un creditore di quest’ultimo, tacitato con la delega temporanea di un ufficio lucroso; ma come un imprenditore che mediante un contratto in piena regola prende in appalto l’ufficio dal titolare, acquistando in cambio di una “firma” annua il diritto a intascarne tutti gli emolumenti<sup>21</sup>. Il più antico di questi contratti giunto fino a noi è appunto quello che Perrin d’Antioche stipulò pochi giorni dopo la sua nomina, nell’ottobre 1447, col luogotenente Filippo Guasco, figlio di quel Giustino che aveva esercitato così a lungo, in passato, il medesimo incarico: una coincidenza emblematica della prontezza con cui certe famiglie di notabili, ben munite di denaro e di relazioni influenti, seppero approfittare delle mutate circostanze per ricominciare a cavare profitti privati dall’esercizio delle funzioni pubbliche<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> PC 91, f. 183; PD 109, ff. 5-6, 34; e per le proteste torinesi ACT, Ord., vol. 78 f. 53r.

<sup>20</sup> Il 29 gennaio 1465 muore il duca Ludovico; il vicariato di Perrin d’Antioche si conclude il 16 aprile dello stesso anno, “quibus die et anno spectabilis miles d. Hugoninus Alamandi d. Arbenci vicarius ibidem post ipsum constitutus seu n. Glaudius de Portu eius in dicto officio locumtenens dicti vicarie officii possessionem adheptus est” (CCT, rot. 108). Sul ruolo crescente delle fazioni nobiliari alla corte ducale cfr. A. Barbero, *Les ligues nobiliaires pendant les dernières années d’Amédée VIII*, in *Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et pape (1383-1451)*, a cura di B. Andenmatten e A. Paravicini Bagliani, pp. 229-245.

<sup>21</sup> Si confronti la situazione napoletana del Seicento, descritta da Comparato, op. cit., p. 140: “Una cosa sono i sostituti salariati ed un’altra gli affittuari-imprenditori: a Napoli il proprietario dell’ufficio venale del genere finanziario di cui si è parlato si comportava come un ‘rentier’, mentre l’affittuario era una specie di imprenditore”.

<sup>22</sup> Cfr. sopra, n. 15. I Guasco, nobili di Vigone, offrono un esempio significativo di quel notabilato locale da cui i duchi traevano così spesso i loro ufficiali, soprattutto quando per ottenere gli uffici era necessario anticipare denaro. Filippo comincia la sua carriera nel 1407 come aiuto del padre luogotenente, e continua a operare come vicevicario e “cavalerius communis” almeno fino al 1422, oltre che come viceclavario dal 1420 al 1427; in quest’anno appalta la segreteria della giudicatura cittadina per tre anni, fino al 1430. Nel frattempo aveva ottenuto l’ufficio di procuratore fiscale cismontano, o “procurator Pedemoncium”, che tenne dal 1422 fino almeno al 1437, e quello di ricevitore del sussidio, “exactor Pedemoncium” ovvero “Pedemoncium receptor”, che tenne dal 1422 al 1440 (CCT, *passim*; Tallone, op. cit., II e III, *ad ind.*; Vaccarone, op. cit.). Nel frattempo occupa ogni sorta di uffici nell’amministrazione locale: è procuratore del ricevitore di Chieri, 1430-31 (CC, Chieri, rot. 23), clavario di Settimo, 1435-6 (CC, Settimo, rot. 2), clavario di Chivasso, 1435-40 (CC, Chivasso, rot. 4-8), clavario di Busca, 1437-1438 (CC, Busca, rot. 25), castellano di Gassino, 1439-44 (CC, Gassino, rot. 37; PD 86 f. 19v). Suo fratello Aldrado, che si alterna più volte con lui come “cavalerius communis”, è procuratore di Henri de Colombier nel 1420 (CCT, *passim*), procuratore del ricevitore di Chieri nel 1432-3 (CC, Chieri, rot. 25), procuratore del castellano di Carignano nel 1443-4 (CC, Carignano, rot. 70), accensatore della decima di Carignano nel 1449 (PD 92 f. 259). Francesco Guasco, figlio di Filippo, è clavario di Busca, 1434-1436; procuratore del padre clavario nello stesso luogo, 1437-1438; di nuovo clavario, 1438-1439 (CC, Busca, rot. 23-26), e contemporaneamente procuratore del padre clavario di Chivasso (CC, Chivasso, rot. 4-8). Giachino Guasco,

A partire da questo momento si verificò un vero e proprio sdoppiamento dell'ufficio. Il vicario titolare si trasformava in un semplice percettore di rendita, rinunciando a priori a esercitare l'ufficio, in cambio di un'entrata tutt'altro che disprezzabile: basti dire che il Guasco ottenne l'incarico pagando 250 fiorini all'anno "pro tensus, firma et annuali pensione dicti officii vicariatus", una somma pari a dieci volte il salario nominale dell'ufficio. Il luogotenente, d'altra parte, diveniva a tutti gli effetti il vero detentore della carica, governava senza alcun controllo immediato, pagava a se stesso il salario, e allo scadere del suo mandato presentava alla Camera dei Conti il rendiconto della propria amministrazione; anche se in un primo momento, per effetto senza dubbio dell'ostilità che la Camera dimostrava verso qualsiasi novità, i rotoli dei conti continuarono a essere intestati, formalmente, al vicario titolare.

Conseguenza di questo sdoppiamento è il coinvolgimento diretto del principe nella nomina del luogotenente. Poiché, di fatto, quest'ultimo è ormai il vero rappresentante del duca a Torino, la sua nomina non può più essere lasciata a una decisione privata del titolare, ma dev'essere ratificata dal principe, che non mancherà di ricavarne un tornaconto: così nel caso di Filippo Guasco il duca Ludovico approva la sua nomina a luogotenente, in cambio però di un prestito di 300 fiorini. Fra l'appaltatore e il principe si istituisce così un rapporto che ricorda da vicino quello che correva un tempo fra il principe e il vicario; peraltro, a differenza di ciò che accadeva in passato, la somma anticipata dal Guasco sarà rimborsata direttamente sulle entrate del vicariato, quelle entrate cioè di cui il luogotenente è tenuto a rendere conto e che in condizioni normali passerebbero soltanto fra le sue mani, per approdare alla tesoreria di Chambéry. Anche sotto questo aspetto è dunque tangibile quella spinta alla privatizzazione dell'ufficio che traspare dalla sempre più larga autonomia concessa al luogotenente: a un imprenditore privato, cioè, che prende in appalto l'ufficio per trarne profitto, in aperta violazione delle regole ribadite da Amedeo VIII con gli Statuti del 1430.

Il progressivo svuotamento del titolo di vicario, trasformato in una qualifica puramente onorifica, e il peso sempre maggiore del luogotenente, che appare ormai a tutti gli effetti come il vero detentore dell'ufficio, sono testimoniati dallo slittamento terminologico che si riscontra nelle fonti proprio a partire dal tempo di Ludovico. Mentre gli atti più ufficiali e solenni, come ad esempio le lettere di nomina, sono ancora attenti a distinguere fra titolare e luogotenente, vicario e vicevicario, altre fonti, ad esempio i verbali del consiglio comunale, si dimostrano assai meno precise e spesso chiamano senz'altro vicario quello che in teoria è soltanto il luogotenente; al tempo di Iolanda l'uso si diffonde anche nei documenti più ufficiali, come le patenti ducali e i conti della Tesoreria. Al tempo stesso, senza dubbio nello sforzo di evitare confusioni, compare l'abitudine di designare il titolare col nuovo titolo onorifico di "magnus vicarius" o gran vicario, piuttosto che con quello di vicario, riservato ormai nella prassi al luogotenente; impiegato negli atti del consiglio comunale torinese già al tempo di Perrin d'Antioche, il nuovo titolo compare nella documentazione della cancelleria ducale a partire dal 1478, e diviene rapidamente di uso comune<sup>23</sup>.

Eguale significativo, soprattutto tenendo conto dello spiccato conservatorismo formale della Camera dei Conti, appare il fatto che ben presto i conti del vicariato siano resi direttamente a nome del luogotenente, rinunciando anche alla finzione giuridica di iscrivere in apertura il nome del

---

altro figlio di Filippo, è ricevitore di Biella dal 1440 al 1443 (CC, Biella, rot. 39-41); un Giovanni Guasco, infine, probabilmente anch'egli figlio di Filippo, lo affianca dal 1436 nell'ufficio di ricevitore cismontano (Tallone, op. cit., III, *ad ind.*).

<sup>23</sup> Così ad esempio nel 1468 il luogotenente nominato dal duca per sostituire il vicario titolare Allamand, Anthoine Luyset, è detto senz'altro vicario negli Ordinati del consiglio comunale e nei rotoli dei conti: ACT, Ord. vol. 79 c. 34v, e CCT, rot. 111. Negli atti della Tesoreria a partire dal 1477 si attribuisce il titolo di vicario a Glaudio Bauzani, luogotenente del vicario Tagliandi, e poi allo stesso Borbono de Strata, anche quando costoro nei propri conti continuano a definirsi "locumtenens" (CCT, frammenti di conti in mazzo 34; Vaccarone, op. cit.) Il titolo di "magnus vicarius" compare per la prima volta negli Ordinati torinesi negli ultimi anni del regime di Perrin d'Antioche (cfr. ad es. ACT, Ord. vol. 78 f. 53); nei documenti della cancelleria ducale è attestato per la prima volta in riferimento a Philibert de Grolée signore di Lhuis, nelle lettere di Iolanda del 30 luglio 1478 (CCT, rot. 118). Anche in questo caso la situazione torinese rispecchia un'evoluzione più generalizzata, come indica nelle castellanie d'Oltralpe la comparsa del titolo di "magnus castellanus" (Dullin, op. cit., p. 240).

vicario titolare. A ciò si arriva, beninteso, non senza esitazioni, poiché la presentazione del rendiconto rappresentava l'unico momento di reale controllo e assunzione di responsabilità personali nell'operato degli ufficiali. Nel 1470 il luogotenente Gerolamo Ferrero presta giuramento di rendere conto dell'ufficio alla scadenza del suo mandato, con la stessa formula impiegata in passato dai vicari titolari; ma la duchessa inserisce nelle patenti di nomina una riserva proprio a questo proposito, osservando che l'impegno assunto dal luogotenente non libera il titolare dagli obblighi connessi al suo ufficio, inclusa la "reddicione dicti computi"<sup>24</sup>. Di fatto, il conto reso l'anno successivo dal Ferrero sarà redatto direttamente a suo nome, e a partire da questa data il nome del vicario titolare, ormai detto gran vicario, non tarderà a scomparire definitivamente dai rotoli dei conti.

La licenza concessa al vicario titolare di appaltare privatamente l'ufficio al luogotenente comportò un indiscutibile degrado nel modo in cui quest'ultimo concepiva ed esercitava il proprio compito. Il divario fra il salario nominale pagato dal duca e le cifre che gli appaltatori erano disposti a investire per ottenerlo non consente di nutrire illusioni sui modi in cui essi contavano di rifarsi delle spese: nel 1447, come si è visto, Filippo Guasco era pronto a pagare 250 fiorini all'anno e a prestarne altri 300 in cambio di una carica il cui salario ufficiale era di 25 fiorini, oltre a un quarto delle entrate giudiziarie - emolumento che peraltro, da un anno all'altro, ammontava difficilmente a più di 10 o 15 fiorini. La sproporzione fra il valore di mercato dell'ufficio e il suo salario nominale si accompagnava inevitabilmente, come avrebbe osservato pochi anni dopo il Commynes a proposito del regno di Francia, al moltiplicarsi delle malversazioni nella gestione degli uffici: "car ceux qui les ont les font valoir ce qu'ils peuvent et non pas ce qu'ils doivent; et y a offices sans gages qui se vendent huit cens escuz, d'autres où il y a gages bien petits, qui se vendent plus que leurs gaiges ne sauraient valoir en quinze ans"<sup>25</sup>.

Il regime del luogotenente Borbono de Strata, durato, sia pure con prolungati intervalli, dal 1455 al 1481, offre un esempio vistoso dello stravolgimento cui gli uffici andavano incontro cadendo nelle mani di appaltatori privati. Borbono era fratello di mastro Gian Giacomo de Strata, dottore in medicina e medico personale della duchessa Anna, nonché di Vasino de Strata, che ebbe l'incarico di amministrare il patrimonio di Ludovico, figlio naturale del re di Cipro; si trattava dunque di una famiglia fortemente legata a quella fazione cipriota cui apparteneva anche il vicario Perrin d'Antioche. Nel 1437 mastro Gian Giacomo era stato chiamato a insegnare allo Studio torinese, e in pochi anni, investendo le cospicue pensioni di cui godeva in qualità di professore universitario e profetico ducale, e speculando all'occasione su appalti di uffici e di gabelle, aveva acquistato abbastanza terra da diventare uno dei maggiori contribuenti cittadini; mentre un altro fratello, Antonio, aveva ottenuto in beneficio l'abbazia di S. Mauro ed era stato accettato come canonico nel capitolo della cattedrale. Gli Strata rappresentano un esempio tipico di quelle famiglie di dottori in legge e in medicina che si moltiplicavano in quegli anni a Torino, e che facendo leva su protezioni influenti e investendo giudiziosamente il proprio denaro andavano consolidando la propria posizione sociale, sfruttando tutte le risorse messe a loro disposizione dall'amministrazione statale ed ecclesiastica<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> "Qua etiam nonobstante non intendimus promissa ipsum dominum Arbencii a reddicione dicti computi et aliis oneribus eidem officio incumbentibus liberare": CCT, rot. 112.

<sup>25</sup> L'osservazione del Commynes è riportata da Mousnier, op. cit., p. 30 sg. La bibliografia sui profitti, leciti e illeciti, cui avevano accesso gli ufficiali è ormai assai ampia; oltre ai classici articoli di F. Chabod, *Usi e abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il Cinquecento*, in Id., *Carlo V e il suo impero*, Torino 1985, pp. 451-521, e *Stipendi nominali e busta paga effettiva dei funzionari dell'amministrazione milanese alla fine del Cinquecento*, ivi, pp. 281-398, si vedano almeno A. Derville, *Pots-de-vin, cadeaux, racket, patronage. Essai sur les mécanismes de décision dans l'état bourguignon*, in "Revue du Nord", 1976, pp. 341-364, e, nel quadro di un'amministrazione assai diversa, A. Zorzi, *I Fiorentini e gli uffici pubblici nel primo Quattrocento: concorrenza, abusi, illegalità*, in "Quaderni Storici", 66 (1987), pp. 725-751. Le malversazioni degli ufficiali non erano in ogni caso una novità, anche se c'è ragione di credere che la comparsa dell'appalto le abbia ulteriormente moltiplicate: già ai tempi di Amedeo VIII un vicario di Torino, Giovanni di Bellacomba, era stato mandato sotto processo dal procuratore fiscale "ad instigationem nonnullorum ex hominibus et comunitate civitatis nostre Taurini", sotto l'accusa "quamplures extorsiones in dicto vicariatus officio fecisse ... et excessus perpetrasse" (PD 75 f. 327).

<sup>26</sup> Borbono de Strata compare come procuratore del castellano di Avigliana, 1452-1455 (CC, Avigliana, rot. 115 e 117); accensatore della castellania di Villafranca, 1463-5 (CC, Villafranca, rot. 94); procuratore del vicario di Fossano, 1466-

Su questo sfondo va valutata l'ostinazione con cui Borbono de Strata, una volta ottenuto l'ufficio di luogotenente, seppe conservarlo a dispetto delle proteste della comunità, e riottenere presto o tardi, grazie alle protezioni di cui godeva, ogni volta che le sue malversazioni convincevano il principe a rimuoverlo e mandarlo sotto processo. Nel 1461 il comune di Torino scriveva a Perrin d'Antioche pregandolo, come si ricorderà, di venire a risiedere personalmente nella sede del suo ufficio; ma se ciò non fosse stato possibile, rimuovesse almeno dalla luogotenenza Borbono de Strata. Costui infatti, proseguivano i consiglieri, "in civitate Thaurini habet domum et possessiones et dietim aquirit", e non solo in modi legali o semilegali, ad esempio appaltando insieme ai fratelli, per la bella somma di mille ducati, le gabelle della città, ma anche violando in ogni occasione le franchigie della comunità: fra l'altro, aveva fatto tagliare il bosco comune di Superga e portar via la legna, e non solo per suo uso privato, ma addirittura per venderla<sup>27</sup>.

La supplica non ebbe effetto immediato, ma nel maggio dell'anno seguente Borbono fu effettivamente rimosso dall'ufficio, non tanto a causa delle proteste dei suoi amministrati, quanto, si può credere, del comportamento da lui tenuto durante la ribellione di Filippo Senza Terra, che aveva occupato Torino appunto nei primi mesi del 1462. Ma già qualche mese dopo giungeva voce al consiglio comunale che lo Strata si stava adoperando per ottenere nuovamente quello che i consiglieri chiamavano senz'altro l'"officium vicariatus", e anzi l'aveva già ottenuto; il consiglio, all'unanimità, votò di presentare una supplica al duca affinché la nomina fosse revocata, e così accadde, poiché Perrin d'Antioche si risolse a governare l'ufficio tramite un altro luogotenente. Incoraggiato dal successo, il comune mandò ambasciatori in Savoia per sollecitare la causa intentata davanti al consiglio ducale contro l'antico vicevicario, e dopo qualche esitazione procedette senz'altro a sottoporre a sindacato il suo operato<sup>28</sup>.

Ma dopo qualche anno di prudente silenzio Borbono de Strata ritornò sulla scena: nell'ottobre 1469 il vicario titolare, che era ora Hugonin Allamand signore d'Arbens, tornò a sceglierlo come suo luogotenente. Questa volta peraltro il suo governo non durò più di due o tre mesi, poiché già nel gennaio 1470 il duca, pur prendendo atto che il vicario non poteva occuparsi personalmente dell'ufficio "propter continuam occupationem quam in servitiis diurnis et nocturnis persone nostre necessario habet", trovò a ridire sulla scelta del luogotenente. Borbono e suo figlio Manuele, proseguiva Amedeo IX, avevano infatti approfittato della luogotenenza per commettere ogni sorta di abusi, tanto da risultar degni non solo d'esser rimossi dall'ufficio, ma anche di finire sotto giudizio, come risultava al duca da certissime informazioni; perciò, "nolentes tales facinoros nostris tam dignis preesse officiis,... ex nostra certa scientia ipsum Borbonum eiusque filium memoratum ab eodem officio duximus semovendi et destituendi", e in loro luogo fu nominato d'autorità un altro luogotenente, il già ricordato Gerolamo Ferrero<sup>29</sup>.

La destituzione di Borbono de Strata per ordine del duca segna la definitiva emarginazione del vicario titolare, il quale si limiterà d'ora in poi a percepire il censo di sua spettanza, senza più intervenire, a quanto par di comprendere, nell'effettiva attribuzione dell'ufficio: nelle patenti di nomina del nuovo luogotenente il signore d'Arbens è menzionato soltanto quando il duca ricorda

---

70 (CC, Fossano, rot. 105-9); castellano e ricevitore di Fossano, 1486-90 (CC, Fossano, rot. 120-122). Suo fratello Gian Giacomo de Strata, che godeva di una pensione di 200 fiorini all'anno nella sua qualità di protofisico ducale, è castellano di Perosa, 1453-67 (CC, Perosa, rot. 77-89), accensatore del pedaggio e della leida di Avigliana, 1465-6 (CC, Avigliana, rot. 130), nonché affittuario dei prati fiscali di Torino dal 1467 (CCT, rot. 112-113). Il terzo fratello, Vasino de Strata, amministratore di Ludovico bastardo del re di Cipro (ACT, Ord. vol. 78 f. 127v), era stato in precedenza procuratore del castellano di Lanzo, 1444-6 e 1448-50 (CC, Lanzo, rot. 89-90, 93-4). Manuele de Strata, figlio di Borbono, è castellano e accensatore della castellania di Carignano, 1471-3 (CC, Carignano, rot. 84-5), procuratore del padre castellano di Fossano, 1486-90 (CC, Fossano, rot. 120-122), poi castellano egli stesso, 1498-1502 (CC, Fossano, rot. 125-6), procuratore di Ludovico di Strambino castellano di Rivoli, 1486-88 (CC, Rivoli, rot. 135), poi accensatore della castellania, 1492-94 (CC, Rivoli, rot. 136), nonché luogotenente del medesimo Ludovico di Strambino vicario di Torino. Su Antonio de Strata, canonico della cattedrale e abate di S. Mauro di Pulcherada, cfr. ad esempio Archivio Arcivescovile di Torino, Protocolli dei Notai Episcopali, Prot. 31 f. 228r, Prot. 33 f. 218.

<sup>27</sup> ACT, Ord., vol. 78 f. 53r.

<sup>28</sup> ACT, Ord., vol. 78 ff. 103v, 130v, 154v.

<sup>29</sup> CCT, rot. 112.

al Ferrero l'obbligo di assicurargli il pagamento della "firma" consueta<sup>30</sup>. In sé, questo esito non è certamente un segnale di degrado dell'amministrazione, anzi indica piuttosto chiaramente, da parte di Amedeo, lo sforzo di non perdere il controllo su chi esercita effettivamente gli uffici, venendo così incontro a un desiderio diffuso fra i sudditi: non a caso nel 1478 i Tre Stati di Savoia e Piemonte chiederanno formalmente che d'ora in poi sia sempre il duca a nominare i luogotenenti dei suoi ufficiali<sup>31</sup>.

Assai più allarmante, alla luce degli esiti successivi, è però il fatto che ben presto il principe non si sia più accontentato di nominare il luogotenente, sia pur esigendo come contropartita un prestito rimborsabile sulle entrate, ma si sia indotto ad appaltargli direttamente l'ufficio, consentendogli di appropriarsi di tutte le entrate in cambio della somma anticipata. Nel 1473, per la prima volta, la reggente Iolanda, in un momento di acutissima crisi finanziaria, concede al luogotenente in carica, che è nuovamente l'intramontabile Borbono de Strata, il rinnovo dell'incarico per tre anni, contro una "firma seu censa" di milleduecento fiorini all'anno, da pagare in piccola parte al vicario titolare, ma per la più gran parte direttamente alla tesoreria ducale; senza contare cento fiorini prestati alla duchessa, "per eandem dominam nostram propriis manibus habitis pro certis agibilibus suis"<sup>32</sup>. Si trattava di un'innovazione senza precedenti, e non solo perché l'ufficio, per la prima volta nella storia, era appaltato direttamente dalla duchessa, senza il tramite del vicario titolare. La novità più importante consiste nel fatto che in precedenza gli appaltatori acquistavano bensì l'ufficio versando una "firma" al titolare e prestando denaro al duca, ma in cambio di questi esborsi si assicuravano esclusivamente il diritto di intascare lo stipendio e gli altri incerti riservati al detentore dell'ufficio; mentre ora erano le entrate pubbliche della circoscrizione, i proventi del demanio e della giustizia, ad essere intascati dal luogotenente in cambio di un canone annuo.

Il linguaggio usato in questa occasione dalla cancelleria ducale e dalla Camera dei Conti indica chiaramente che i responsabili dell'amministrazione sapevano di trovarsi di fronte a un'innovazione di rilievo nella prassi amministrativa del ducato; e lo stesso Borbono, nel rendere i suoi conti, non si definisce soltanto "vicevicarius", come aveva fatto fino all'anno precedente, ma altresì "censuarius". Anche in questo caso le vicende torinesi sono lo specchio fedele di un'evoluzione generalizzata: in quegli stessi anni, per la prima volta, nella maggior parte dei vicariati e castellanie del ducato l'ufficiale che rende i conti è definito apertamente con la qualifica di accensatore o appaltatore, come non era mai accaduto in passato<sup>33</sup>.

Speculatori come Borbono de Strata, che per anni avevano investito i loro capitali nell'appalto privato delle luogotenenze, erano ora in grado di impiegare capitali ancor più cospicui nell'appalto pubblico degli uffici e delle entrate connesse. Nel 1478 Borbono de Strata rinnova l'appalto per 1750 fiorini, esclusa la "firma" del gran vicario; quest'ultima dev'essere ancor sempre di 250 fiorini, poiché due anni dopo un altro appaltatore, Carlo Arcatori, si aggiudica l'ufficio per 2000 fiorini complessivi<sup>34</sup>. Cifre così elevate lasciano pensare che almeno in un primo momento il ricorso sistematico all'appalto abbia portato un qualche sollievo alle esauste casse ducali; e del resto l'esempio di altri principati paragonabili a quello sabauda, come il ducato di Bretagna, suggerisce che ben difficilmente un principe quattrocentesco fosse in grado di far fronte alle spese crescenti del governo e della guerra senza ricorrere a quell'espedito<sup>35</sup>. Ma al tempo stesso non c'è dubbio che rassegnandosi ad appaltare gli uffici e le entrate la duchessa Iolanda rinunciava di fatto a intervenire efficacemente contro la corruzione degli ufficiali: è indicativo che quando il vicariato fu messo per la prima volta all'incanto, proprio un luogotenente già più volte destituito per

---

<sup>30</sup> "Ita tamen quod de firma per ipsum dominum Arbencii hoc ideo percipi solita ipse Ieronimus eiudem respondere et realiter satisfacere teneatur": CCT, rot. 112. E' questo il primo caso documentato con certezza in cui il luogotenente è scelto dal duca; ma è probabile che quindici anni prima lo stesso Borbono fosse già stato imposto come luogotenente per volontà di Ludovico, dal momento che assumendo l'ufficio nel 1455 era detto "locumtenentem in dicto vicariatus officio per supradictum vicarium de mandato Domini verbali constitutum" (CCT, rot. 99).

<sup>31</sup> Dullin, op. cit., p. 243

<sup>32</sup> CCT, rot. 115.

<sup>33</sup> E' sufficiente, per rendersene conto, consultare gli Inventari 351-352 (Conti delle Castellanie, Piemonte) in AST, Sezioni Riunite.

<sup>34</sup> CCT, rot. 115, 118, 121.

<sup>35</sup> Cfr. Kerhervé, op. cit., pp. 146-158.

malversazioni come Borbono de Strata si sia aggiudicato l'appalto, trovando così il modo di proseguire il suo malgoverno sotto una copertura giuridica ancor più inattaccabile.

### 3. La patrimonializzazione dell'ufficio al tempo di Carlo II

Che l'introduzione dell'appalto abbia determinato una crescita allarmante delle malversazioni, è confermato dal fatto che proprio negli anni successivi alla morte di Iolanda si moltiplicano gli interventi ducali, sollecitati per lo più dalla comunità torinese, volti a risanare l'amministrazione del vicariato. Nel 1482 il duca Filiberto, per porre fine alle "extorsiones, iniusticias, insufficiencias, ignobilitates et alios deffectus et excessus" di cui erano accusati i vicari, concede al comune di Torino che l'ufficio possa d'ora in poi essere affidato soltanto a persone nobili e native del ducato, e inoltre che vicario e vicevicario non possano restare in carica più di due anni né essere rieletti prima di quattro anni dallo spirare del precedente mandato. Nel 1496 il duca Filippo ribadisce che la carica di vicario dovrà avere durata biennale e non potrà essere ricoperta due volte dalla stessa persona se non dopo un intervallo di due anni: limitazioni indispensabili per estinguere tutti gli abusi, "extorsiones, molestias, iniusticias et alias plerasque oppressiones", derivanti "tum ex longa mora et regimine vicarii in ipsa civitate tempore indeterminato, tum ex sindicatus deffectu". Restando in carica troppo a lungo infatti, spiegava il duca, gli ufficiali tendevano inevitabilmente a contrarre "amiciciis et intelligenciis", tali che l'operato della giustizia ne risultava alterato: "hic iniuste substinetur, alter indebite opprimitur"; senza contare poi che quelle stesse amicizie consentivano al vicario, al momento di uscire di carica, di sottrarsi a quel sindacato che la legge prevedeva e che se eseguito secondo le regole avrebbe messo allo scoperto le sue illegalità<sup>36</sup>.

Sulla carta, queste disposizioni riuscirono almeno per il momento a riportare un certo decoro nell'amministrazione del vicariato. Fra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento il mandato del vicario è ordinariamente limitato a due anni, e quegli ufficiali che ricoprono più volte l'ufficio rispettano per lo più l'intervallo biennale fra un mandato e l'altro. L'illusione di un maggior controllo sull'operato dei vicari è tuttavia vanificata dal ruolo decisivo che il denaro continua a esercitare nella loro nomina; con tutte le conseguenze che ciò comporta quanto all'estrazione sociale degli ufficiali e alla concezione ch'essi possono avere del proprio ufficio. Fra i vicari in carica a Torino s'incontra sempre più raramente la figura dell'ufficiale nobile, o per dir meglio di estrazione signorile, pronto bensì ad approfittare dell'ufficio per consolidare la propria posizione politica e capace all'occorrenza di maneggiar denaro con pochi scrupoli, ma legato comunque al principe da una tradizione di fedeltà vassallatica e animato da un senso dell'onore identificato almeno in parte col servizio della dinastia. A lui si sostituisce sempre più spesso l'ufficiale di estrazione borghese o comunque cittadina, che appalta l'ufficio come appalterebbe un mulino o una gabella, con l'unico intento di far fruttare il più possibile i suoi scudi. Nelle mani di questi uomini, gli uffici sono acquistati, rivenduti o subaffittati, alla luce del sole, ma se necessario anche sottobanco, con la stessa disinvoltura con cui si gestisce qualsiasi altra speculazione; ed è questo il segreto per aggirare la rigidità dei regolamenti.

La regola dell'alternanza, in particolare, benché formalmente rispettata diviene una pura formalità, che non impedisce il duraturo controllo dell'ufficio da parte di veri e propri gruppi d'interesse, grazie alla pratica sempre più diffusa della rinuncia "in favorem". Alla fine del 1512 è costituito vicario di Torino Bartolomeo Gazaverdi, borghese di Chieri, già castellano di Carignano, che resta in carica i due anni consueti e lascia l'ufficio il 23 dicembre 1514<sup>37</sup>. Il vicariato è allora appaltato al nobile Francesco Provana, di Carignano, che lo tiene a sua volta per due anni; senonché il Provana, "non volens propter multa eius negocia familiaria atque ardua alia sibi incombentia regimini ipsius officii se intendere atque vaccare", rassegna l'ufficio proprio al Gazaverdi, che, a quanto si scopre, è suo fratello per parte di madre. Scaduto il mandato del Provana, l'appalto è concesso a suo fratello Barnaba, che tuttavia rinuncia a sua volta, ancor

<sup>36</sup> Cfr., per le patenti del 1482, AST, Sezione I, Città e provincia di Torino, mazzo 3, n. 9; per quelle del 1496, ACT, n. 4693, e PD 123 f. 231v; copia posteriore, datata erroneamente 1446 come l'originale, in AST, Sezione I, Città e provincia di Torino, mazzo 3, n. 5.

<sup>37</sup> Il Gazaverdi è castellano di Carignano nel 1512; sarà poi di nuovo costituito castellano di Carignano e appaltatore dei redditi della duchessa Beatrice, per 1120 scudi, con patenti 10 aprile 1523 (PD 200 ff. 26-7).

sempre a favore del Gazaverdi, che così governa per altri due anni. E così si continua fino al 1528: l'appalto va ora direttamente al Gazaverdi, che utilizza peraltro come fideiussore Francesco Provana, ora nuovamente a quest'ultimo, che però vi rinuncia a favore del fratellastro, ora a un Gio. Andrea del Bosco, di Verrua, che tuttavia è un uomo di paglia e rassegna puntualmente l'ufficio al Gazaverdi; sicché quest'ultimo, con l'appoggio dei soci, lo tiene ininterrottamente per sedici anni, benché la regola dell'alternanza biennale continui formalmente a essere rispettata<sup>38</sup>.

La crescente privatizzazione degli uffici è confermata, negli stessi anni, dalla cessazione dell'obbligo di rendere conto in modo particolareggiato delle entrate e delle uscite. Fino a quel momento, anche quando il vicariato aveva cominciato a essere pubblicamente appaltato, la Camera dei Conti aveva sempre preteso che nelle patenti di nomina fosse menzionato l'obbligo di rendere conto in dettaglio dei redditi della giustizia e del dominio: in tal modo, si osservava, il duca avrebbe potuto verificare in qualsiasi momento la convenienza dell'appalto, e decidere, se del caso, il ritorno alla riscossione diretta<sup>39</sup>. Ma nel 1524, per la prima volta, compare l'ordine ai chierici della Camera affinché il Gazaverdi, accensatore dell'ufficio, non sia costretto a rendere conto se non dell'effettivo pagamento dell'appalto concordato; e infatti il conto presentato dall'appaltatore si riduce a pochi fogli, in cui come entrate sono registrati soltanto i 180 scudi dovuti "pro firma", e come uscite 610 fiorini già pagati al tesoriere, pari a 170 scudi: restano dunque 10 scudi, di cui l'appaltatore risponderà nel prossimo conto. A partire da tale data i conti sono sempre presentati in questa forma sommaria, ridotti in pratica a una semplice partita di giro, e non comprendono più l'indicazione dettagliata di tutte le voci di entrata e di uscita; la gestione di queste ultime è lasciata interamente alla discrezione dell'appaltatore<sup>40</sup>.

All'inizio del Cinquecento, insomma, il vicariato di Torino è divenuto la riserva di caccia di un comitato d'affari, formato di notabili abituati a maneggiar denaro e ad investire negli appalti pubblici, i quali utilizzando spregiudicatamente relazioni parentali e clientelari riescono di fatto a controllare per decenni l'ufficio senza dover rendere conto a nessuno del loro operato. Quando il loro monopolio cesserà, sarà soltanto perché essi stessi riterranno che il gioco non valga più la candela. Non bisogna dimenticare infatti che questi sono anni di gravissima crisi per Torino e il Piemonte, messi in ginocchio dalle devastazioni della guerra tra Francesi e Spagnoli; lo indica molto chiaramente il ribasso dell'appalto, che al tempo del Gazaverdi era sceso a meno di metà delle cifre correnti cinquant'anni prima. Fino al 1528 l'appalto è concesso alle stesse condizioni; poi gli investitori si spaventano, ed escono dal gioco. Mancando offerte, il duca semplicemente non nomina un vicario: il 30 dicembre 1529 Carlo II discuteva col suo consiglio "du vicariat de Thurin, dont par faulte de vicaire de l'annee passee n'a riens esté receu"; e ordinava di calcolare le entrate

---

<sup>38</sup> CCT, rot. 127bis-131; AST, Provincia di Torino, mazzo 18, n. 6. I due fratelli Provana compaiono per la prima volta nelle fonti il 10 gennaio 1500: indulto a Barnaba e Francesco Provana borghesi di Carignano, rei di resistenza al bargello, per 100 fiorini (PD 189 f. 23). Gio. Andrea del Bosco sarà poi castellano di Pinerolo, 1525-28 (A. Caffaro, *Pineroliensia*, Pinerolo 1906, p. 259), e "maistre rational" della Camera dei Conti di Torino in periodo francese (Tallone, op. cit., VII, p. 259). Fra i fideiussori del Gazaverdi è da notare il nome di Cristoforo Ferrero, sindaco di Torino nel 1517 (op. cit., VI, p. 336).

<sup>39</sup> Così ad esempio Borbono de Strata aveva ottenuto dalla duchessa Iolanda, il 30 luglio 1478, il rinnovo per tre anni dell'accensamento del vicariato, col "merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem officii vicariatus civitatis Thaurini", nonché tutti gli emolumenti e redditi del vicariato, compreso l'accensamento dei mulini "et clericaturam sive scribaniam eiusdem civitatis Thaurini" e i redditi della giustizia e del dominio; ma di tutte queste entrate, si precisava esplicitamente, l'appaltatore avrebbe comunque dovuto rendere conto alla Camera dei Conti (CCT, rot. 118).

<sup>40</sup> CCT, rot. 138 e seguenti. E' tuttavia da notare l'ostinazione con cui la Camera dei Conti cerca di salvare il salvabile, sindacando i rendiconti degli appaltatori. Nel 1526 il Provana, fideiussore del Gazaverdi, dichiara come uscite 116 scudi pagati al gran vicario, per completare i 120 a lui dovuti per gli anni 1525 e 1526, più 60 scudi e 120 fiorini pagati al tesoriere di Savoia. La Camera dei Conti accetta solo quest'ultima voce, imputando al Provana il debito di 60 scudi, più 60 per l'anno precedente; solo in un secondo momento accetta di computare i 116 scudi pagati al gran vicario, sicché il Provana resta debitore di 4 scudi. Nel 1527 Gioannoto de Strata, discendente di Borbono e ora fideiussore del Gazaverdi, presenta come uscite 60 scudi pagati al gran vicario, 40 scudi e 550 fiorini pagati al tesoriere, e 450 fiorini pagati ad Antonio Ranotti massaro dei mulini; la Camera dei Conti accetta solo le somme pagate al tesoriere, salvo accettare in seguito di riconoscere altri pagamenti egualmente fatti a quest'ultimo, di cui il fideiussore sostiene di aver perduto le ricevute, per complessivi 20 scudi e 310 fiorini; sicché il vicario risulta infine creditore di 229 fiorini (CCT, rot. 130 e 131).

che la carica poteva procurare e di provvedere al più presto al suo appalto al miglior offerente, così da non privare oltre il tesoro di quell'importante fonte di reddito. L'ufficio si era a tal punto tramutato in oggetto economico, privo di qualsiasi rilevante valore politico, che veniva concesso solo se c'era modo di trarne guadagno; altrimenti, per quanto riguardava il duca, poteva anche restare vacante<sup>41</sup>.

Nel frattempo si era compiuto un ulteriore passo verso la generalizzazione della venalità e la conseguente rinuncia, da parte del duca, a esercitare un effettivo controllo sugli ufficiali: Carlo II, alla disperata ricerca di denaro, si era risolto ad appaltare anche l'ufficio di gran vicario. Il 19 agosto 1522, dopo la morte di Jehan de Seyssel signore di St. Cassien, il duca concede quel titolo, per la prima volta, non a un cortigiano, ma al ricchissimo mercante torinese Antonio Bechi, in cambio di un prestito di 500 scudi, con la garanzia di non rimuoverlo dall'ufficio fino a quando la somma non sarà stata restituita. Le lettere di nomina, che di fatto assomigliano piuttosto a un regolare contratto, prevedono che il Bechi riscuoterà ogni anno 60 scudi sull'appalto del vicariato e, quel che più conta, avrà il diritto di "nobis nominare unum vel duos ydoneos et nobis gratos, ex quibus unum in dicto officio constituemus"<sup>42</sup>.

Per un uomo d'affari come il Bechi, la nomina a gran vicario comportava la possibilità di accrescere il proprio peso in seno al comitato d'affari che si era impadronito dell'ufficio, giacché il duca non avrebbe più potuto concedere l'appalto senza il suo consenso. Il diritto di presentazione, che fin dal tempo di Iolanda era stato sottratto al gran vicario, risultava ora formalmente ristabilito, e, quel che è più grave, non più a vantaggio di un cortigiano vicino al duca e privo di intimi collegamenti con gli affaristi che si disputavano l'appalto, ma precisamente di un finanziere in combutta con questi ultimi - come dimostra il fatto che anche in seguito il vicariato continuò per parecchi anni a essere conferito al Gazaverdi o ai suoi prestanome. Ne conseguiva la definitiva metamorfosi dell'ufficio: poiché il vicario cessava anche formalmente di configurarsi come un ufficiale ducale inviato a governare la comunità, per trasformarsi in un portavoce dell'oligarchia finanziaria cittadina.

Questo esito offre un'illustrazione esemplare dello spazio che la dinastia era disposta a riconoscere tacitamente alle oligarchie locali; uno spazio che avrebbe costituito la contropartita del potere assoluto riconosciuto al sovrano a partire dall'età di Emanuele Filiberto. Non seguiremo in dettaglio le vicende del vicariato torinese, e in particolar modo del privilegio concesso al Bechi, dopo l'occupazione francese di Torino nel 1536, e, più tardi, dopo la restaurazione filibertiana; basti dire che di un diritto di presentazione simile a quello venduto da Carlo II al finanziere torinese risulterà collettivamente depositario, in età successiva, il municipio cittadino. Sotto l'Antico regime il vicario di Torino sarà designato bensì dal duca, ma all'interno di una terna proposta dal consiglio comunale; e il vicariato, fino alla sua definitiva abolizione con lo Statuto albertino, si configurerà sempre più come una magistratura interna all'ordinamento municipale, piuttosto che uno strumento di sorveglianza a disposizione del sovrano<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> I. Soffietti, *Verbali del Consilium cum domino residens del ducato di Savoia (1512-1532)*, Milano 1971, p. 174. E' pur vero che, forse proprio in considerazione di questa evenienza, il duca aveva provveduto da poco a reintrodurre l'ufficio di clavario, anch'esso appaltato, così che almeno l'amministrazione delle proprietà fiscali fosse garantita in caso di assenza del vicario (22 ottobre 1521, patenti di clavario ad Antonio Ranotti: PD 154 f. 241).

<sup>42</sup> PD 155 f. 122.

<sup>43</sup> Sull'ufficio di vicario sotto l'antico regime cfr. D. Balani, *Il vicario tra città e stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Torino 1987; qualche cenno anche in S. Cerutti, *Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino, secoli XVII-XVIII*, Torino 1992.